

ISSN 2283-6527

Estratto

RIVISTA SEMESTRALE DI SCIENZA COSTITUZIONALE, DIRITTO DELL'ECONOMIA E TEORIA DEL DIRITTO DIRETTA DA ALIS VIGNUDELLI

LO STATO

Mucchi Editore



RIVISTA SEMESTRALE DI
SCIENZA COSTITUZIONALE, DIRITTO DELL'ECONOMIA E TEORIA DEL DIRITTO

diretta da
ALJS VIGNUDELLI

ANNO IX - NUMERO 17 (LUGLIO 2021 - DICEMBRE 2021)



Mucchi Editore

COMITATO DI REDAZIONE

FEDERICO PEDRINI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

LUCA VESPIGNANI

(Università di Modena e Reggio Emilia, Capo redattore)

TOMMASO BARBIERI

(Università di Parma)

VALERIA BORTOLOTTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

MATTEO CALDIRONI

(*Alma Mater* - Università di Bologna)

ELENA CAPPELLINI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

VALENTINA CAVANI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

ILARIA DRAGHETTI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SIMONE FRANZONI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

GIULIA MINA

(Università di Parma)

FEDERICA VERSARI

(Università di Modena e Reggio Emilia)

SILVIO ROBERTO VINCETI

(Università di Parma)

COMITATO SCIENTIFICO

ROBERT ALEXY (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Germania)

GUIDO ALPA (Sapienza Università di Roma, Pres. Ass. Civilisti Italiani - Italia)

ANTONIO BALDASSARRE (Luiss Guido Carli di Roma, Pres. em. Corte Cost. - Italia)

MAURO BARBERIS (Università di Trieste - Italia)

SERGIO BARTOLE (Università di Trieste, Pres. em. AIC - Italia)

CESARE MASSIMO BIANCA† (Sapienza Università di Roma - Italia)

SCOTT BREWER (Harvard University, Cambridge, MA - USA)

JÜRGEN BRÖHMER (Murdoch University, Perth - Australia)

PIERRE BRUNET (Université Paris Ouest - Francia)

AGOSTINO CARRINO (Università di Napoli Federico II - Italia)

ANTONIO D'ATENA (Università di Roma Tor Vergata, Pres. em. AIC - Italia)

BIAGIO DE GIOVANNI (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Italia)

MARIO DOGLIANI (Università di Torino - Italia)

HORST DREIER (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Pres. em. VDStRL - Germania)

GIUSEPPE DUSO (Università di Padova - Italia)

TIMOTHY ENDICOTT (Dean of the Faculty of Law, University of Oxford - Regno Unito)

LAWRENCE M. FRIEDMAN (Stanford Law School - USA)

ROBERTO GARGARELLA (Universidad de Buenos Aires - Argentina)
LECH GARLICKI (Uniwersytet Warszawski, già giudice costituzionale - Polonia)
RICCARDO GUASTINI (Università di Genova - Italia)
JUAN CARLOS HENAO (Universidad Externado de Colombia, Pres. em. Corte Cost. - Colombia)
CARLOS-MIGUEL HERRERA (Université de Cergy-Pontoise - Francia)
HASSO HOFMANN† (Humboldt-Universität zu Berlin - Germania)
NATALINO IRTI (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
MARIO JORI (Università degli Studi di Milano)
PHILIP KUNIG (Freie Universität Berlin - Germania)
CHARLES LEBEN† (Université Panthéon-Assas - Francia)
MASSIMO LUCIANI (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC - Italia)
MICHELA MANETTI (Università di Siena - Italia)
ANDREA MANZELLA (Luiss Guido Carli di Roma - Italia)
FABIO MERUSI (Università di Pisa - Italia)
ERIC MILLARD (Université Paris Ouest - Francia)
GIUSEPPE MORBIDELLI (Sapienza Università di Roma - Italia)
PÉTER PACZOLAY (Szegedi Tudományegyetem, Pres. em. Corte Cost. - Ungheria)
ENRICO PATTARO (*Alma Mater*-Università di Bologna - Italia)
STANLEY L. PAULSON (Washington University, St. Louis, MO - USA)
PIETRO PERLINGIERI (Università del Sannio, Pres. S.i.s.d.i.c. - Italia)
GIORGIO PINO (Università degli Studi Roma Tre)
GERALD J. POSTEMA (University of North Carolina at Chapel Hill, NC - USA)
GIUSEPPE UGO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma - Italia)
PIETRO RESCIGNO (Sapienza Università di Roma, Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
GEORG RESS (Universität des Saarlandes, già giudice Cedu - Germania)
ALBERTO ROMANO (Sapienza Università di Roma - Italia)
BERND RÜTHERS (Rettore em. Universität Konstanz - Germania)
ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ (Dir. Dep. de Dret, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Spagna)
GINO SCACCIA (Università di Teramo - Italia)
ANTONINO SCALONE (Università di Padova - Italia)
PIERANGELO SCHIERA (Università di Trento - Italia)
FRANCO GAETANO COCA (Sapienza Università di Roma - Italia)
MICHELE SCUDIERO (Università di Napoli Federico II, Pres. em. CUN - Italia)
KURT SEELMANN (Universität Basel - Svizzera)
EMANUELE SEVERINO† (Università Ca' Foscari di Venezia - Accademia Naz. dei Lincei - Italia)
FEDERICO SORRENTINO (Sapienza Università di Roma, Pres. em. AIC - Italia)
SANDRO STAIANO (Università di Napoli Federico II - Italia)
GIULIANA STELLA (Università di Napoli Federico II - Italia)
GIUSEPPE TESAURO† (Università di Napoli Federico II, Pres. em. Corte Cost. - Italia)
KENDALL THOMAS (Columbia Law School New York - USA)
MICHEL TROPER (Université Paris Ouest - Francia)
STEPHEN TURNER (University of South Florida, FL - USA)
RODOLFO VÁZQUEZ (Instituto Tecnológico Autónomo de México - Messico)
ALJS VIGNUDELLI (Università di Modena e Reggio Emilia - Italia)
MAURO VOLPI (Università di Perugia, già componente CSM - Italia)
GÜNTHER WINKLER (Universität Wien, Pres. em. VDStRL - Austria)

Con il patrocinio di



Accademia di Scienze Lettere e Arti
di Modena

ABI



Accademia degli Incamminati
Modigliana

Con il contributo di

BPER:
Banca

 **comer industries**


HOLDING

GENERAL FITTINGS


La Pres Company S.r.l.


MAZZUCCHI
IMPRESA
CO/TRUZIONI
BREGCIA


SR
STUDIO RIGAMONTI

Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale, diritto dell'economia e teoria del diritto

Direttore responsabile: Aljs Vignudelli

Direzione scientifica: Prof. Aljs Vignudelli, via Aurelio Saffi, 14 - 40131 - Bologna - presidente@seminarimutiniensi.it

issn 2283-6527 - autorizzazione del Tribunale di Modena 2184 del 13.10.2013

© STEM Mucchi Editore Srl - 2021 (sede: Via Jugoslavia, 14 - 41122 - Modena)

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it [facebook.com/mucchieditore](https://www.facebook.com/mucchieditore) twitter.com/MucchiEditore [instagram.com/mucchi_editore/](https://www.instagram.com/mucchi_editore/)

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Tipografia STEM Mucchi (MO), stampa Modulgrafica (FC). Finito di stampare nel mese di febbraio 2022.

Condizioni di abbonamento

Abbonamento annuo (2 numeri, iva inclusa):

Formato cartaceo Italia € 60,00; formato cartaceo Estero € 85,00; numero singolo € 35,00 (più spese di spedizione)

Formato digitale (con login) € 47,00; formato digitale (con ip) € 56,00; numero singolo digitale € 28,00

Cartaceo e digitale Italia (con login) € 71,00; cartaceo e digitale (con ip) € 80,00

Cartaceo e digitale estero (con login) € 96,00; cartaceo e digitale (con ip) € 105,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per variazione di indirizzo ed eventuali reclami per il mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'amministrazione della Rivista, presso la Casa editrice: L'abbonamento decorre dal 1 gennaio e dà diritto a tutti i numeri dell'annata. Il pagamento deve essere effettuato direttamente all'editore sul c/c postale n. 11051414, a ricevimento fattura (valido solo per enti e società), mediante carta di credito (sottoscrivendo l'abbonamento *online* all'indirizzo www.mucchieditore.it). Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli, gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'anno successivo. La disdetta dell'abbonamento va effettuata tramite raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, o tramite posta elettronica certificata (info@pec.mucchieditore.it), entro il 31 dicembre dell'annata in corso. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, dietro rimessa dell'importo (prezzo di copertina del fascicolo in oggetto). Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della stessa Rivista. Per l'acquisto di singoli fascicoli della Rivista consultare il catalogo *on line*. Il cliente ha la facoltà di recedere da eventuali ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r alla sede della Casa editrice, fax o e-mail (seguiti da una raccomandata a/r) entro le successive 48 ore atte a consentire l'identificazione del cliente e dell'ordine revocato (merce, data, luogo, etc.). La revoca dell'ordine deve essere spedita entro e non oltre 10 giorni successivamente alla data di sottoscrizione.

INDICE

Saggi

ENRICO DICIOTTI, <i>Libertà fondamentali, eguali e diseguali</i>	11
SERGIO LARICCIA, <i>130 anni dalla nascita e 40 anni dalla morte di Arturo Carlo Jemolo. Parte seconda</i>	43
FABIO MERUSI, <i>Sulla "struttura" della rivoluzione economica comunicativa. Sovranità orizzontale contro sovranità verticale</i>	79
GIAMPAOLO PARODI, <i>Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'AGCM dopo il decreto legislativo sul private enforcement. Questioni interpretative e implicazioni teoriche</i>	97
CHIARA TRIPODINA, <i>Il volto storico della Repubblica. Lavoro e cittadinanza; lavoro è cittadinanza</i>	131

Materiali

MICHELANGELO BOVERO, <i>Introduzione. Il giovane Bobbio e la politica dei tecnici</i>	163
NORBERTO BOBBIO, <i>Politica e tecnica. Democrazia e chiarezza</i>	167
GIOVANNI MARIA FLICK, <i>Il carcere in Italia all'inizio del terzo millennio</i>	173
RICCARDO GUASTINI, <i>Mind the Gap</i>	187
MARIO JORI, <i>Gaps indeed</i>	197
AGOSTINO CARRINO, <i>Hasso Hofmann, filosofo e giurista europeo (1934-2021)</i>	207
HASSO HOFMANN, <i>Dalla sociologia dello Stato a una sociologia della costituzione?</i>	213

Interventi, Note e Discussioni

FRANCESCO BILANCIA, <i>La parità di genere: il lungo cammino a partire dalla decisione della Corte costituzionale del 1960</i>	247
EMILIO CASTORINA, <i>A proposito di alcuni fraintendimenti su garanzie costituzionali e diritti fondamentali in tempi di emergenza da coronavirus</i>	257
CARMINE DE ANGELIS, <i>L'inganno di Penelope. Note sulla qualità della normazione</i>	277
NICOLA LUPO, <i>La rivoluzione digitale e i suoi effetti sull'attività parlamentare</i>	291
MICHELE MASSA, <i>Figure del costituzionalismo cattolico-democratico nell'opera di Enzo Balboni</i>	309
SERENA VANTIN, <i>Note su diritto e tecnica</i>	327

Maestri del Novecento

EDITORIALE, <i>In ricordo di un Amico</i>	345
AUGUSTO BARBERA, <i>Insieme ad Heidelberg</i>	347
ANTONIO TIZZANO, <i>Tesaurus Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee</i>	351
MARCO D'ALBERTI, <i>Giuseppe Tesaurus e la concorrenza</i>	359
GIANCARLO CORAGGIO, <i>Giuseppe Tesaurus, Presidente della Corte costituzionale</i>	363
BRUNO NASCIMBENE, <i>Un ricordo di Giuseppe Tesaurus professore</i>	369

SERGIO M. CARBONE, <i>Tesoro Internazionalista</i>	379
ROBERTO MASTROIANNI, <i>Giuseppe Tesoro e la diffusione della conoscenza del diritto dell'Unione europea</i>	387
PATRIZIA DE PASQUALE, <i>Ricordo del prof. Giuseppe Tesoro</i>	393

Nel cortile del banano

Recensioni

AGOSTINO CARRINO, <i>Crisi della politica e nuova Repubblica</i>	401
► LUCA VESPIGNANI, <i>La Costituzione come legge dei Paesi liberi. La storia de noantri: il Risorgimento attraverso le lenti del diritto costituzionale</i>	413
MARGHERITA VESTOSO, <i>Game over. Prevenire la dipendenza patologica dal gioco d'azzardo nell'era di Internet</i>	425
Schede bibliografiche.....	433

La Costituzione come legge dei Paesi liberi

La storia de noantri: il Risorgimento attraverso le lenti del diritto costituzionale

di Luca Vespignani*



Sommario: § 1. – La tesi del libro. § 2. – I moti del 1848 e la Prima guerra di indipendenza. § 3. – La Seconda guerra di indipendenza e la dichiarazione del Regno d'Italia. § 4. – Il tema della forma di governo tra disciplina formale e prassi.

FRANCO GAETANO SCOCA, *Risorgimento e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 629

§ 1. – *La tesi del libro*

La tesi dell'autore è dichiarata in apertura del libro e consiste nell'idea che il Risorgimento italiano sia stato sospinto dal costituzionalismo, visto quale strumento di libertà e come base su cui sarebbero cresciute le altre due idee guida rappresentate dall'unità e dall'indipendenza. Più nello specifico, «la costituzione, come atto scritto e solennemente giurato, era sinonimo, nel pensiero del tempo, di garanzia di sicurezza, giustizia, libertà e partecipazione all'esercizio del potere politico: ottenerla significava raggiungere la soddisfazione di queste vitali esigenze»¹. Dopodiché, il mantenimento dello Statuto albertino a fronte della revoca delle costituzioni concesse dagli altri Stati preunitari «convinsero moderati e radicali che occorreva, perché il sistema costituzionale fosse instaurato in tutta la penisola, affidarsi allo Stato sabauda e alla monarchia dei Savoia»², la quale divenne quindi la realtà trainante del Risorgimento italiano fino alla proclamazione del Regno d'Italia, completata con l'acquisizione del Veneto nel 1866 e dello Stato pontificio nel 1870. E per confermare tale ipotesi di lavoro in *Risorgimento e costituzione*, da un lato, si ripercorrono gli eventi che condussero all'unificazione del Paese evidenziandone, con raffinata

* Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

¹ *Risorgimento e costituzione*, 7. Nelle note successive indicherò il volume oggetto di questo scritto con l'abbreviazione RC.

² RC, 10.

sensibilità di giurista ed anche attraverso l'esame diretto delle numerose Carte concesse ed approvate in quel periodo, le implicazioni sul piano del diritto; dall'altro lato, si ricostruisce il pensiero dei principali studiosi che li accompagnarono con la loro riflessione costituzionalistica contribuendo a comporre il contesto culturale di una fase storica di estrema importanza per la comprensione di alcuni aspetti della realtà istituzionale contemporanea.

Le radici del discorso si ritrovano nel periodo della Restaurazione, tenuto conto che «l'esperienza costituzionale vissuta anche in Italia, per più o meno lunghi periodi in varie aree territoriali, dal 1786 al 1814, rimase viva nella coscienza delle classi colte e fecondò l'aspirazione a (ri)ottenere un testo scritto che garantisse i diritti civili e politici e, coerentemente, disegnasse in modo meno concentrato e più tollerante il potere sovrano»³. In una prospettiva del genere, Scoca prende in considerazione il pensiero di alcuni studiosi che per primi hanno orientato la loro riflessione sui temi in questione, a cominciare da Giuseppe Compagnoni, titolare della prima cattedra di diritto costituzionale istituita in Italia nell'Università di Ferrara, da Melchiorre Gioia e da Mario Pagano, i cui studi furono alla base della costituzione della Repubblica napoletana del 1799, peraltro rimasta sulla carta data la brevissima durata della relativa esperienza politica.

Si entra però nel vivo coi moti che si verificarono nel 1821 prima a Napoli e Palermo e poi in Piemonte, quando il modello preso a riferimento nelle richieste degli insorti fu la Costituzione spagnola del 1812, in effetti concessa dai rispettivi Sovrani, salvo poi revocarla dopo un brevissimo intervallo di tempo. In particolare, è significativa – per le sue implicazioni sulla successiva concessione dello Statuto albertino – la vicenda che vide Carlo Alberto giurare, in qualità di reggente del Regno di Sardegna, la Carta costituzionale proclamata ad Alessandria ma subito sconfessata dal nuovo Re designato Carlo Felice. E nel 1830-1831, soprattutto nell'Italia centrale e nello Stato pontificio, si ebbe un'ulteriore fase di insurrezioni, in esito alla quale finì per prevalere un approccio più moderato, che in molti casi sposava la soluzione confederale sostenuta, tra gli altri, da Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo.

Di tutti questi rivolgimenti si dà ampio conto nel volume, con un approccio che segue il filo storico prestando attenzione sia agli sviluppi della dottrina nel periodo considerato, sia alle ricadute sul piano giuridico delle vicende riportate, per arrivare agli eventi del 1848, ai quali si riconosce «un rilievo assai elevato, non per la loro dimensione o la loro importanza intrinseca, ma per le profonde conseguenze che hanno prodotto sulle convinzioni dei liberali, in particolare (ma non solo) dei moderati, di coloro che avevano creduto nei mezzi legali e pacifici, e non rivoluzionari, per conseguire i loro obiettivi [...]. La concessione prima, e il ritiro, espresso o tacito, in più o meno breve tempo della costituzione, in quasi tutti gli

³ RC, 25.

Stati italiani, determinò la definitiva rottura tra le varie correnti liberali della opinione pubblica e le dinastie al potere [...]. Viceversa, il mantenimento della costituzione nel regno di Sardegna, anche dopo la sconfitta di Novara, fu la mossa politica che trasformò quello Stato e la sua dinastia, nella guida del movimento per la costituzione»⁴.

Nella fase iniziale, infatti, tutti i principali Sovrani italiani, da Pio IX a Leopoldo II a Ferdinando II a Carlo Alberto, avevano nuovamente concesso, o perlomeno promesso, una Costituzione ai propri sudditi. Tuttavia, nel volgere di pochi mesi, unicamente lo Statuto albertino rimase in vigore mentre il Regno di Sardegna – dopo aver inizialmente ricevuto l'appoggio di altri Stati italiani – proseguiva da solo la Prima guerra di indipendenza contro l'Austria, conclusasi l'anno successivo con la sua definitiva sconfitta. Più nello specifico, Scoca si sofferma sulla durissima repressione posta in essere nel Regno delle Due Sicilie, della quale ricostruisce anche, dal punto di vista tecnico, le due principali vicende processuali, relative alla setta Unità Italiana e ai fatti del 15 aprile, giungendo a conclusioni particolarmente severe con riferimento al secondo processo, giudicato «invalido sia nella procedura sia negli esiti»⁵. Ma anche nelle altre parti d'Italia, ad eccezione del Piemonte, la situazione si radicalizzò, provocando la fuga del Granduca di Toscana e del Papa a Gaeta mentre a Roma veniva proclamata la Repubblica, finché lo *status quo* non fu ripristinato dalle truppe austriache e francesi.

§ 2. – I moti del 1848 e la Prima guerra di indipendenza

Circa le Carte di questo periodo, si osserva come la maggior parte di esse fosse stata concepita sul modello di quella francese del 1830, realizzando «una “temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forma rappresentativa”, ossia uno Stato monarchico costituzionale puro, usando una formula moderna»⁶. In tale quadro, l'attenzione dell'Autore si sofferma in primo luogo sulla Costituzione romana, caratterizzata, rispetto alle altre, dall'opzione per la Repubblica, «scelta quasi alla unanimità, come conseguenza quasi necessitata della decadenza del potere temporale del Pontefice e della impossibilità di una forma di “Papato costituzionale”»⁷. Di essa Scoca mette in luce la modernità, specialmente per quanto concerne la parte dedicata ai *Principi fondamentali*, dove, tra l'altro, si introduce il concetto di democrazia sulla scorta della Costituzione francese del 1848, precorrendo anche il concetto di eguaglianza sostanziale nel terzo paragrafo, quando si attribuisce allo Stato il compito di migliorare le «condizioni morali e materiali di tutti i cittadini» così come nei paragrafi cinque

⁴ RC, 131-132.

⁵ RC, 15.

⁶ RC, 190.

⁷ RC, 213.

e sei si sancisce l'indipendenza dei Municipi, andando addirittura oltre la previsione del principio autonomistico da parte dell'attuale art. 5 Cost. Tant'è che la Costituzione in questione, «deliberata letteralmente sotto le bombe francesi, è quella che, motivatamente, è stata considerata il precedente specifico della costituzione repubblicana del 1948»⁸.

Nondimeno, il centro principale dell'interesse è per ovvie ragioni lo Statuto albertino, a cominciare dalla questione, anche di recente ripresa, della sua natura flessibile o rigida⁹, relativamente alla quale si ritiene che «sia ozioso indagare [...] dato che le successive modificazioni e integrazioni, consentite o meno, non potevano essere giuridicamente valutate (ed eventualmente sanzionate o espunte) per l'assenza di un giudice delle leggi che potesse stabilire se fossero conformi al dettato costituzionale»¹⁰. Posto ciò, il ragionamento prende avvio con un'analisi del commento di Pellegrino Rossi alla *Charte* del 1830, ritenuto «un punto di partenza essenziale per comprendere l'origine delle disposizioni dello Statuto albertino e per seguirne l'evoluzione (compiuta o meno) verso il sistema parlamentare»¹¹, passando poi attraverso l'esame delle primissime opere dedicate alla nuova Costituzione, da quella di Carlo Bon-Compagni, a quella di Matteo Pescatore ed a quella di Michele Solimene, «il cui comune obiettivo è la dimostrazione che la forma monarchica rappresentativa era la migliore che, in quella fase della civiltà, rispondeva alle esigenze del reggimento politico»¹², per arrivare ad alcuni studiosi che se ne occuparono in modo più compiuto qualche tempo dopo, come Giacomo Peverelli, Enrico Pessina e Diego Soria.

⁸ RC, 221.

⁹ Radicalmente diversa è invece la posizione di Alessandro Pace, il quale afferma che «il documento denominato "Costituzione" (o "Carta", "Statuto", "Atto costituzionale" etc.), nel quale sono contenute, ancorché non esclusivamente e non esaurientemente, le norme identificanti la forma di Stato e di governo prescelta, costituisce, giuridicamente, un "unicum". Ne consegue che tale "speciale" atto costituzionale, essendo "incommensurabile" rispetto agli (e parte degli) atti di legislazione ordinaria, non può da questi essere modificato, in nessuna sua parte, a meno che espressamente la costituzione stessa non autorizzi in tal senso il legislatore ordinario [...]. Per la medesima ragione sostanziale (l'essere, cioè, la costituzione scritta, un atto in sé e per sé "superiore") il silenzio della costituzione in ordine al procedimento da seguire per la sua revisione, non ne muta il regime di "immodificabilità" da parte del legislatore ordinario» (A. PACE, *La «naturale» rigidità delle costituzioni scritte*, in *Giur. Cost.*, 1993, 4091). Si vedano però sul punto i rilievi di Roberto Bin, quando osserva che «le costituzioni scritte [...] non sono una categoria omogenea: gli attributi che connotano tutti gli oggetti in essa rientranti sono molti in effetti (il nome, la scrittura in un unico documento solenne, le "materie" trattate, ma tuttavia ancora troppo esigui, essendo le differenze tra essi decisamente più rilevanti dei tratti comuni». In particolare, lo Statuto albertino sarebbe assolutamente rigido quanto alla rinuncia all'assolutezza del potere regio mentre per il resto la sua natura flessibile deriverebbe «dall'elemento strutturale a cui già Bryce attribuiva la genesi della flessibilità, ossia dal fatto che il "nucleo duro" dello Statuto istituiva "un'unica autorità legislativa" a cui attribuiva il potere di modificare le leggi che ritenga fondamentali. Questa unica autorità è il Parlamento [...]. Lo scopo dello Statuto era di segnare un passaggio definitivo ("perpetuo" e "irrevocabile", appunto) nel processo di allargamento delle istituzioni coinvolte nell'esercizio del potere sovrano, non già quello di limitare tale potere» (R. BIN, *Che cos'è la Costituzione?*, in *Quad. cost.*, 2007, 14-15).

¹⁰ RC, 201.

¹¹ RC, 232.

¹² RC, 233.

Peraltro, la principale linea dell'indagine riguarda l'evoluzione della forma di governo rispetto alle previsioni statutarie ed in una simile prospettiva Scoca si sofferma, innanzitutto, sui dibattiti parlamentari concernenti il conferimento dei "pieni poteri" al Governo del Re in occasione della guerra contro l'Austria nel 1848 e l'arresto di Giuseppe Garibaldi nel 1849. Ma l'episodio che viene trattato più approfonditamente è quello relativo alla conclusione dell'armistizio di Vignale dopo la sconfitta di Novara ed in seguito della pace di Milano. Il primo venne, infatti, sottoscritto da Vittorio Emanuele II e trasmesso solo *ex post* al Parlamento, dal quale fu accolto in termini molto critici, tant'è che il Re sciolse la Camera, invitando col primo proclama di Moncalieri gli elettori a ponderare attentamente le proprie scelte per evitare di rendere impraticabile il regime statuario. Parimenti, «la discussione sul trattato di pace presso la Camera dei deputati non fu mai conclusa; anzi non pervenne mai alla valutazione del contenuto del trattato medesimo. Fin dall'inizio gli oratori intervenuti manifestarono l'opinione che il trattato fosse da considerare come un fatto compiuto, che non fosse possibile chiederne (e ottenerne) la modificazione e che, quindi, la sua approvazione fosse una dura necessità»¹³. Il che, però, non evitò la presentazione di una questione pregiudiziale sulla correttezza della ratifica regia intervenuta, ancora una volta, prima dell'approvazione parlamentare, anche se il punto più controverso, in realtà, riguardò il diritto dei rifugiati dal Lombardo-Veneto e dai Ducati padani di conservare la cittadinanza piemontese nonostante il ritorno dei loro territori di provenienza allo *status quo ante* dopo la parentesi dell'annessione nella prima fase del conflitto. Con la conseguenza che si arrivò ad un ulteriore scioglimento della Camera ed al secondo proclama di Moncalieri nei confronti degli elettori perché rinnovassero la rappresentanza in senso più favorevole al Re.

Un altro passaggio significativo per comprendere l'effettività dei rapporti tra i diversi centri di imputazione del potere statale viene poi individuato nei dibattiti parlamentari dedicati alle leggi Siccardi, che prevedevano, tra l'altro, l'abolizione del foro ecclesiastico e la disciplina della c.d. manomorta, ed alla regolamentazione del matrimonio civile, contrastato da Vittorio Emanuele II, il quale si avvalse della «sua facoltà di partecipare in modo fattivo al procedimento legislativo, usando (anzi, minacciando di usare) in senso negativo il potere di sanzione legislativa; e quindi facendo prevalere le sue prerogative su quelle del Parlamento e del suo stesso Governo»¹⁴. A parte casi del genere, in cui, nei primi anni di vita dello Statuto, la Monarchia rimarcò la propria posizione costituzionalmente sancita, «gli interventi del Re nei lavori parlamentari [...] devono tuttavia essere considerati alla stregua di azioni estemporanee, inidonee ad evitare che il sistema costituzionale si evolvesse verso la riduzione del ruolo

¹³ RC, 290.

¹⁴ RC, 319.

del Sovrano»¹⁵. Ed a conferma di ciò Scoca ripercorre la vicenda che, dopo le dimissioni di Massimo D'Azeglio da Presidente del Consiglio per l'opposizione reale alla legge sul matrimonio civile, vide il Capo dello Stato costretto a nominare al suo posto Cavour, a dimostrazione del fatto che «la scelta della persona cui affidare il compito di formare (e presiedere) il governo non era più nella libera disponibilità del Re; era diventato necessario che la persona da incaricare godesse della fiducia del Parlamento, in particolare della Camera elettiva»¹⁶. Ed allo stesso modo, quando durante la vicenda della "soppressione dei conventi", di fronte all'opposizione dei vescovi ed all'orientamento contrario del Senato, Cavour di dimise dalla Presidenza del Consiglio il Re fu alla fine costretto a richiamarlo non essendo in grado di trovare una maggioranza parlamentare a sostegno di De Revel come auspicato dalle gerarchie ecclesiastiche.

§ 3. - *La Seconda guerra di indipendenza e la dichiarazione del Regno d'Italia*

Sempre sulla medesima linea, in relazione al trattato sulla guerra di Crimea con l'Inghilterra e la Francia non fu assolutamente messa in dubbio la necessità dell'approvazione preventiva da parte del Parlamento ed emerse che «il potere di decidere in ordine ai trattati, alla opportunità di stipularli, al loro contenuto e alle convenzioni annesse non apparteneva più al "Re solo", anzi al Re veniva riservata una influenza solo indiretta e marginale»¹⁷. Si trattò di un passaggio molto importante nell'ottica dell'unificazione, atteso che al Congresso di Parigi, nel quale si negoziò nel 1856 il trattato di pace con la Russia, «il Piemonte si era accreditato come interprete degli interessi dei popoli italiani e come tale era stato riconosciuto: questo l'effettivo risultato utile. Al quale si aggiunge il giudizio negativo di Francia e Inghilterra per i Governi romano e napoletano, che portò poi alle pressioni diplomatiche, in particolare, nei confronti di Ferdinando II»¹⁸. Acquisizione, questa, che costituì la base per l'azione diplomatica, ricostruita da Scoca nei suoi passaggi essenziali (dall'incontro di Plombières al conseguente trattato segreto), volta ad ottenere l'appoggio di Napoleone III in vista della Seconda guerra di indipendenza contro l'Austria, conclusa prima con l'armistizio di Villafranca tra gli imperatori francese ed austriaco e poi coi trattati di Zurigo, «il primo tra la Francia e l'Austria, per la cessione della Lombardia; il secondo tra la Francia e il Piemonte per il trasferimento della Lombardia; il terzo tra Francia, Austria e Piemonte per questioni esecutive»¹⁹.

¹⁵ RC, 319.

¹⁶ RC, 333.

¹⁷ RC, 346.

¹⁸ RC, 383.

¹⁹ RC, 400.

In un simile nuovo scenario, si aprì la strada alle annessioni dell'Emilia e della Toscana da parte del Piemonte per effetto dei plebisciti pronunciati dalle rispettive popolazioni, anche a fronte del trattato di "*reunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France*" stipulato con la Francia, in ordine al quale nel libro ci si sofferma sui problemi di costituzionalità a suo tempo emersi, «l'uno relativo alla legittimità dell'astensione dal voto sul trattato; l'altro relativo alla costituzionalità della sottoposizione al Parlamento di un trattato che, da un lato, era già stato parzialmente eseguito, e, dall'altro lato, non era completo, in quanto carente della definizione dei confini»²⁰. Dopodiché, il progetto unitario proseguì con l'occupazione delle Marche e dell'Umbria ad opera dell'esercito piemontese e con la spedizione di Garibaldi al Sud, contrassegnate da soluzioni almeno in parte diverse da quelle messe in atto in precedenza, cosicché «l'ingrandimento territoriale del regno di Sardegna è avvenuto con strumenti giuridici affatto differenti: la Lombardia è stata acquisita con un trattato; l'Emilia e la Toscana mediante richiesta (diretta al governo sardo) di Assemblee rappresentative, seguita da plebisciti; le Marche, l'Umbria e le province meridionali, attraverso soli plebisciti e senza alcuna preventiva richiesta indirizzata al governo sardo»²¹.

Con riferimento alla catena di eventi fin qui brevemente ripercorsi, in *Risorgimento e costituzione* ci si sofferma su due interrogativi giuridici ad essi collegati, e cioè su quale sia stato il momento nel quale ebbe luogo l'unificazione e sulla continuità o meno tra il vecchio Stato sardo e quello nuovo proclamato il 17 marzo 1861. Circa il primo punto, si rifiuta sia la tesi che i governi provvisori fossero già parte del regno di Sardegna, considerando i plebisciti «condizioni (risolutive) e i successivi decreti formali di accettazione (e le relative leggi) [...] atti di legittimazione (delle annessioni già avvenute)»²², sia l'altra, per cui «la formazione della nuova entità statale fu frutto dell'incontro della volontà degli Stati preunitari, manifestata attraverso i plebisciti, con la volontà del regno sardo, manifestata attraverso i decreti di accettazione»²³, attribuendo un rilievo decisivo alla proclamazione ufficiale del Regno d'Italia avvenuta il 17 marzo 1861. Circa la seconda questione, «si tratta di stabilire se le unioni intervenute nel 1860 furono, tecnicamente, annessioni, ovvero fusioni»²⁴. Ed in proposito, mettendo da parte la prospettiva legata al tema della personalità giuridica statale, si afferma che «il problema si deve spostare verso elementi di sostanza: la costituzione e i modi della sua attuazione, la forma di governo, l'organizzazione dei poteri pubblici, la legislazione, tutto ciò che costituisce il nerbo di un ordinamento giuridico. Ebbene, se il problema si

²⁰ RC, 416.

²¹ RC, 442.

²² RC, 456.

²³ RC, 458.

²⁴ RC, 460-461.

imposta in questo modo, la soluzione sembra a portata di mano: tutto continuò inalterato secondo l'impronta subalpina»²⁵.

Si affermò così un approccio centralistico, in nome del quale furono respinti i progetti di legge presentati da Minghetti per valorizzare le autonomie, compreso quello che prevedeva l'istituzione delle Regioni, concepite come consorzi obbligatori di Province posti sotto la direzione di un governatore nominato dal Ministero dell'interno. Approccio in seguito confermato dalla legge per l'unificazione amministrativa del regno del 1865, assunta a paradigma della c.d. "piemontizzazione" del Paese, sebbene non fossero mancate in dottrina voci favorevole al decentramento, nell'ambito di un dibattito del quale si dà conto nel libro, giungendo a sostenere che «la struttura monolitica ed accentrata dello Stato non fu desiderata da (quasi) nessuno; fu considerata una necessità dovuta alla situazione contingente. Ed è da condividere il pensiero di Guido Astuti, secondo cui "solo nel 1865 l'unificazione politica ebbe il suo necessario e vero compimento, con l'unità della legislazione e dell'ordinamento interno dello Stato"»²⁶.

§ 4. - *Il tema della forma di governo tra disciplina formale e prassi*

Molte delle considerazioni sopra ripercorse con riferimento alle implicazioni giuridico costituzionali delle vicende risorgimentali conducono al tema della forma di governo, oggetto perciò di un intero capitolo, a cominciare da una ricostruzione della principale dottrina anteriore alla proclamazione del regno d'Italia, sulla quale si conclude che «nonostante l'ampiezza delle indagini, l'approfondimento di alcuni temi e la diversità delle opinioni, non fu raggiunta una piena consapevolezza di quanto la forma di governo effettiva fosse, al tempo della proclamazione del regno d'Italia, diversa da quella disegnata dallo Statuto albertino. Si ebbe chiara la centralità della Camera elettiva e si intuì il ruolo "moderatore" del Senato; si delineò con decisione l'autonomia del governo dal Re e l'effettiva attribuzione al primo del potere esecutivo; non fu messa convenientemente a fuoco la figura del Sovrano»²⁷.

Al riguardo, l'approccio di Scoca risulta particolarmente attento alla prassi, sulla scorta della convinzione che «la forma di governo non dipende, se non in parte, dalle disposizioni scritte e dalle convenzioni acquisite; a renderla morfologicamente diversa e variabile intervengono altri fattori, tra i quali ha un rilievo notevole la personalità dei titolari degli organi costituzionali, la loro autorevolezza (anche in rapporto all'autorevolezza degli altri comprimari), la loro popolarità, la loro capacità e, se mi si con-

²⁵ RC, 462.

²⁶ RC, 483.

²⁷ RC, 503.

sente, il loro fascino politico»²⁸. Più in generale, vale in proposito il rilievo che «le forme di governo sono profondamente influenzate nel loro funzionamento da fattori extragiuridici, in quanto gran parte dell'attività degli organi costituzionali avviene sulla base di regole non scritte di tipo normativo (consuetudini) o politico (convenzioni), che vengono osservate dai loro titolari o dai soggetti politici»²⁹, sebbene una simile considerazione venga nella letteratura contemporanea riferita prevalentemente al ruolo svolto dai partiti³⁰, i quali nello Stato liberale dell'Ottocento occupavano invece una posizione molto meno rilevante di quella da essi acquisita nelle democrazie pluraliste del Secondo dopoguerra³¹.

²⁸ RC, 503-504. Il che non escluderebbe peraltro, secondo un'autorevole dottrina, il carattere normativo dello Statuto, secondo il quale «bisogna distinguere a questo proposito aspetti diversi [...]. Da un primo punto di vista, che concerne proprio l'ordinamento dei poteri e la forma di governo, noi crediamo che lo Statuto sia stato veramente la 'legge fondamentale' dell'età liberale. Proprio grazie al suo carattere elastico, lo Statuto ha infatti sapientemente tenuto insieme monarchia e forze liberali, evitando ogni deviazione, ovviamente in entrambe le direzioni: lo Statuto fu infatti il simbolo della continuità istituzionale contro le interpretazioni in senso costituente dell'unità nazionale e dei plebisciti, ma fu anche il simbolo del regime parlamentare contro le interpretazioni in senso neo-assolutistico di fine secolo [...]. In questo ambito, normatività della Carta costituzionale significa esistenza di un preciso vincolo per ciascuno dei poteri costituzionalmente rilevanti» (M. FIORAVANTI, *Costituzione e legge fondamentale*, in *Diritto pubblico*, 2006, 477-478).

²⁹ M. VOLPI, *Libertà e autorità*, Torino, Giappichelli, 2007, 6.

³⁰ Salvo poi distinguere a seconda che il sistema politico sia considerato un fattore condizionante ma estraneo rispetto alla forma di governo, ovvero un fattore integrativo della stessa. Infatti, da un lato si sostiene che «non è possibile (né in funzione conoscitiva né in funzione prescrittiva) prescindere dal contesto partitico in cui si inscrivono le formule organizzative dei rapporti tra esecutivo e legislativo. Sicché il criterio di classificazione dovrà, senza rifiutare come elemento di partenza le formule predette, qualificarle in relazione ai diversi sistemi di partito» (L. ELIA, *Governo (forme di)*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, Giuffrè, 1985, 638). Altri, viceversa, ritengono che non si debba «confondere - come molti fanno - la nozione di forma di governo con quella di sistema politico», pur prendendo atto del fatto che «le due nozioni, se non possono essere sovrapposte sono tuttavia correlate e lo sono a causa delle influenze reciproche esercitate dal sistema politico e dalla forma di governo» (G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, Bologna, il Mulino, 2006, 22).

³¹ Sulla nozione di democrazia pluralista cfr. però A. VIGNUDELLI, *Interpretazione e Costituzione*, Torino, Giappichelli, 2011, 827, dove si afferma che «un simile costruito non parrebbe (allo stato) andare molto oltre una savana di abbozzi accennati privi di autentica connessione strutturale (... da cui erompe uno strambo ritmo alle spalle del ritmo), rimanendo pertanto i relativi ragionamenti (oltre che logicamente fallaci, pure) estremamente gracili dal punto di vista argomentativo». Più nello specifico, nel quadro di un'analisi molto articolata del tema in questione, il medesimo autore contesta la contrapposizione tra il pluralismo delle società contemporanee e la presunta omogeneità di quella liberale, tenuto conto di come anche all'interno della seconda «non mancassero rimarchevoli differenze di impostazione e di azione e di come, del pari, tutto parrebbe potersi assumere fuor che la borghesia, intesa come classe politica dirigente dello Stato del tempo, perseguisse *compattamente*, nel suo complesso, progetti e programmi funzionali esclusivamente alla statica e retriva conservazione dei propri interessi e delle proprie posizioni di vantaggio, solo ammantandoli con l'ipocrisia dell'interesse generale» (ivi, 1053) (si pensi, ad esempio, alla pesante riforma fiscale che ovviamente colpì soprattutto le classi sociali più agiate). In tal senso, si ricorda che proprio in quel periodo vennero condotte le grandi inchieste (a cominciare dall'*Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia* redatta dal conte Stefano Jacini) sui temi politico-economici all'ordine del giorno, di cui chiedevano «di discutere, oltre che la Sinistra e l'ala più avanzata della democrazia, anche esponenti dell'antico moderatismo» (ivi, 1055), mentre nel dibattito parlamentare emergevano contrapposizioni molto accese, con Giovanni Giolitti definito in un opuscolo di Gaetano Salvemini *Il ministro della malavita*. Per cui «né nell'autoreferenzialità degli interessi perseguiti con le proprie poli-

Su questa direttrice, l'attenzione si concentra sulla figura del Sovrano che, pur essendo dotato di prerogative molto rilevanti sia nella sfera del Governo, sia in quella del Parlamento, perde quasi immediatamente terreno rispetto ad essi, configurandosi quale «vertice formale dello Stato, sostanzialmente in posizione appartata»³². A supporto di tale tesi si ripercorre la sequenza dei tredici Esecutivi in carica dal 1848 al 1861, osservando che prima «Carlo Alberto incise soltanto a tratti, e marginalmente, sulla composizione, e quasi mai sulla sorte, dei “suoi” governi»³³ e poi Vittorio Emanuele II, ««in un primo periodo [...] agì con oculata decisione nella formazione dei governi; in un secondo periodo, viceversa, anche per il crescere dell'influenza parlamentare, subì molto più la pressione delle maggioranze elettive»³⁴. E la medesima tendenza si riscontra pure nei rapporti col Parlamento, atteso che «con il doppio scioglimento della Camera nel 1849 si esaurisce [...] la pressione attiva del Re sul funzionamento del Parlamento; e nelle elezioni del dicembre 1849 si ebbe il solo caso di influenza diretta del Re sull'andamento delle elezioni politiche»³⁵.

Il risultato a cui si perviene – anche sulla scorta dell'analisi della letteratura giuridica immediatamente successiva all'unificazione – è che la Monarchia costituzionale prevista dallo Statuto, caratterizzata dal controllo esclusivo del Sovrano sul potere esecutivo, si sia fin da subito convertita in una Monarchia rappresentativa, nella quale il governo acquisisce una propria individualità autonoma e affianca al legame col Re quello col Parlamento. Conversione la cui fonte normativa viene rinvenuta sul piano dell'«interpretazione evolutiva, se si vuole, su base convenzionale»³⁶, piuttosto che su quello della consuetudine, non ricompresa dal codice civile del 1865 tra le fonti del diritto. La domanda ulteriore che si pone è se si possa parlare anche di Monarchia parlamentare, come sostenuto da un'opinione molto diffusa, atteso che secondo un recente orientamento in essa «il rapporto di fiducia deve correre esclusivamente tra legislativo ed esecutivo, depotenziando il ruolo del Capo dello Stato; ritenendo contrario allo schema del governo parlamentare la sussistenza di un paral-

tiche (e dunque in un immobilismo di stampo conservatore), né nell'omogeneità dei progetti politici di gestione della società alla base di queste ultime, né in una sorta di “cloroformizzazione” della discussione politica parlamentare, né nella fissità della propria composizione/ conformazione si riuscirebbe quindi a riconoscere facilmente il “contesto politico sociale e ideale definito ed omogeneo” che avrebbe dovuto costituire il supremo “motore d'ordine” (proprio della c.d. società politica) del periodo borghese» (ivi, 1058). Anzi, la conflittualità sociale che «investì il mondo rurale prima, quello operaio poi [...] sul piano delle formazioni politiche dette luogo agli schieramenti opposti dell'attivismo cattolico e della *composita galassia socialista* [...] Giusto per riportare alcune date [...]: 1882, nasce il Partito operaio italiano; 1906, nasce l'Unione elettorale cattolica; 1907, nasce la Confederazione generale del Lavoro. Fu proprio in questa situazione magmatica (qui si effettivamente tale!) che lo Stato liberale conobbe le difficoltà di controllare e comporre le diverse anime di una società civile in cerca di identità in un'Italia che attuava l'unificazione senza avere un centro» (ivi, 1060).

³² RC, 508.

³³ RC, 515.

³⁴ RC, 522.

³⁵ RC, 522.

³⁶ RC, 555.

lelo rapporto di fiducia tra questo organo e il governo»³⁷. Tuttavia, Scoca giudica «improprio contraddire la qualificazione generalmente accolta dai teorici e dai pratici dell'epoca sulla base della revisione moderna della concezione astratta della forma di governo», anche perché, in virtù di una simile definizione, «soprattutto considerando che il capo dello Stato conserva il potere di scegliere il Presidente del Consiglio dei ministri e di sciogliere il Parlamento, nemmeno la costituzione repubblicana del 1948 avrebbe realizzato un effettivo sistema parlamentare»³⁸.

In chiusura, poi si dà conto del decadimento della qualità del governo dopo l'unità d'Italia, di cui si individuano quali principali cause «l'assenza di partiti politici strutturati e stabili [...]; l'inadeguatezza del sistema elettorale; la stampa "demolitrice"; l'ingerenza dei partiti, e dei singoli deputati, nell'amministrazione e perfino nella giustizia; la corruzione»³⁹. Tant'è che, specialmente nell'ala destra dello schieramento politico, ci si convinse della necessità di *Tornare allo Statuto* come affermato in un celebre articolo di Sidney Sonnino, secondo il quale «per il "risanamento della vita parlamentare" occorreva ridare smalto alla figura del Re, che doveva riassumere le funzioni che lo Statuto gli assegnava; evitare che il governo dipendesse dalla maggioranza parlamentare; e ritornare ai ministri semplici responsabili dell'azione del Principe»⁴⁰. Ma Scoca ritiene che una strada del genere non fosse percorribile perché «la struttura costituzionale di vertice, che si era andata realizzando nel periodo tra la concessione dello Statuto e la proclamazione del regno d'Italia, se era idonea, anche per la forte personalità di politici del calibro di Cavour, per il governo di uno Stato, quale era, per dimensioni e per composizione sociale, il regno

³⁷ RC, 558.

³⁸ RC, 561. All'interno della categoria generale in questione altri introducono però un'ulteriore distinzione tra «governo di tipo monistico, di cui è considerato paradigma quello britannico, e governo di tipo dualistico proprio di non poche monarchie parlamentari dell'Europa continentale [...]. Mentre nell'ordinamento britannico la Corona è vincolata dal 1841 da una *convention* a nominare quale Primo Ministro, incaricato di formare il Gabinetto, il membro del Parlamento che goda per tale carica la fiducia della maggioranza dei membri della Camera dei Comuni senza che vi sia possibilità di scelta da parte della Corona, ed il governo britannico è quindi considerato di tipo parlamentare monistico, in altre monarchie parlamentari il Capo dello Stato può invece scegliere discrezionalmente i suoi Ministri, col solo vincolo che essi, almeno nel loro complesso, il Ministero, siano accettati ad una maggioranza dei membri della Camera elettiva, e tali monarchie vengono quindi definite parlamentari dualistiche». Ed appunto in tale seconda ipotesi viene ricondotta la forma di governo prevista dallo Statuto, evidenziando che «la Carta albertina nell'attribuire al Monarca il potere di nomina dei Ministri recita all'art. 65 "il Re nomina e revoca i suoi Ministri" e non semplicemente "i Ministri", che già prima (art. 47) sono indicati quali "Ministri del Re", venendo così a sancire la dipendenza loro dal Sovrano, il quale li poteva scegliere tra coloro che essendo graditi alla Camera elettiva per la carica di Ministri, erano da lui considerati i più idonei a svolgerne i compiti; i Ministri sardi dovevano pertanto godere non solo la fiducia della Camera dei deputati - che li rendeva indirettamente rappresentativi -, ma anche quella del Monarca» (L. LUCATELLO, *Sulla forma del governo monarchico costituzionale prevista dallo Statuto albertino*, in *Dir. Soc.*, 2006, 589).

³⁹ RC, 574.

⁴⁰ RC, 582.

di Sardegna, non lo era, anche per il diverso livello dei governanti succeduti a Cavour, per il (molto più complesso) regno d'Italia»⁴¹.

Qui forse stanno le premesse per gli sviluppi successivi, sfociati nel Ventennio, durante il quale, peraltro, la Costituzione albertina rimase in vigore, anche se Giolitti, nel suo ultimo discorso parlamentare, pronunciato nel 1928 in occasione del voto sulla legge attributiva al Gran Consiglio del Fascismo del potere di designare tutte le candidature in una lista unica nazionale per le elezioni politiche, ebbe a dichiarare che una scelta del genere segnava «il decisivo distacco del regime fascista dal regime retto dallo Statuto»⁴². Del resto, fu proprio alla Carta del 1848 che, nell'ordine del giorno presentato da Dino Grandi, ci si rivolse per ottenere la destituzione di Benito Mussolini, invitando il Re ad esercitare le proprie prerogative. E forse, per certi versi, l'ombra lunga dell'esperienza statutaria arriva fino ai nostri giorni se si considera che alcune delle disfunzioni riconducibili alle modalità con le quali si portò a compimento il processo unitario caratterizzano tuttora il nostro assetto istituzionale (si pensi, ad esempio, alla corruzione o all'inefficienza della macchina burocratica). Anche in questa prospettiva il libro di Scoca può dunque risultare di grande utilità, offrendo di tali fenomeni una chiave di lettura proiettata sulla *longue durée* e non viziata dalla presbiopia di una visione schiacciata sul presente.

Abstract

The contribution reviews Franco Gaetano Scoca's essay *Risorgimento e costituzione*, whose starting point is that constitutionalism was one of the main drivers of the events that led to Italian unification. In this perspective, following the author's reasoning, the history of the Risorgimento is retraced through the lens of constitutional law up to the declaration of the Kingdom of Italy, focusing on the most controversial issues from the legal point of view, starting with the one concerning the form of government.

⁴¹ RC, 587.

⁴² G. GIOLITTI, *Discorsi parlamentari*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1956, 1886.

Saggi

- ENRICO DICCIOTTI, *Libertà fondamentali, eguali e diseguali*
SERGIO LARICCIA, *130 anni dalla nascita e 40 anni dalla morte di Arturo Carlo Jemolo. Parte seconda*
FABIO MERUSI, *Sulla "struttura" della rivoluzione economica comunicativa.*
Sovranità orizzontale contro sovranità verticale
GIAMPAOLO PARODI, *Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'AGCM dopo il decreto legislativo sul private enforcement. Questioni interpretative e implicazioni teoriche*
CHIARA TRIPODINA, *Il volto storico della Repubblica. Lavoro e cittadinanza; lavoro è cittadinanza*

Materiali

- MICHELANGELO BOVERO, *Introduzione. Il giovane Bobbio e la politica dei tecnici*
NORBERTO BOBBIO, *Politica e tecnica. Democrazia e chiarezza*
GIOVANNI MARIA FICK, *Il carcere in Italia all'inizio del terzo millennio*
RICCARDO GUASTINI, *Mind the Gap*
MARIO JORI, *Gaps indeed...*
AGOSTINO CARRINO, *Hasso Hofmann, filosofo e giurista europeo (1934-2021)*
HASSO HOFMANN, *Dalla sociologia dello Stato a una sociologia della costituzione?*

Interventi, Note e Discussioni

- FRANCESCO BILANCIA, *La parità di genere: il lungo cammino a partire dalla decisione della Corte costituzionale del 1960*
EMILIO CASTORINA, *A proposito di alcuni fraintendimenti su garanzie costituzionali e diritti fondamentali in tempi di emergenza da coronavirus*
CARMINE DE ANGELIS, *L'inganno di Penelope. Note sulla qualità della normazione*
NICOLA LUPO, *La rivoluzione digitale e i suoi effetti sull'attività parlamentare*
MICHELE MASSA, *Figure del costituzionalismo cattolico-democratico nell'opera di Enzo Balboni*
SERENA VANTIN, *Note su diritto e tecnica*

Maestri del Novecento

- EDITORIALE, *In ricordo di un Amico...*
AUGUSTO BARBERA, *Insieme ad Heidelberg*
ANTONIO TIZZANO, *Tesoro Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee*
MARCO D'ALBERTI, *Giuseppe Tesoro e la concorrenza*
GIANCARLO CORAGGIO, *Giuseppe Tesoro, Presidente della Corte costituzionale*
BRUNO NASCIBENE, *Un ricordo di Giuseppe Tesoro professore*
SERGIO M. CARBONE, *Tesoro Internazionalista*
ROBERTO MASTROIANNI, *Giuseppe Tesoro e la diffusione della conoscenza del diritto dell'Unione europea*
PATRIZIA DE PASQUALE, *Ricordo del prof. Giuseppe Tesoro*

Nel corile del banano

- Recensioni
AGOSTINO CARRINO, *Crisi della politica e nuova Repubblica*
LUCA VESPIGNANI, *La Costituzione come legge dei Paesi liberi. La storia de noantri: il Risorgimento attraverso le lenti del diritto costituzionale*
MARGHERITA VESTOSO, *Game over. Prevenire la dipendenza patologica dal gioco d'azzardo nell'era di Internet*

Schede bibliografiche